

Alla C.A.
Dirigente Scolastico
SEDE

Oggetto: Comunicazione del DPO n. 4 del 20 aprile 2020

Gentilissima Dirigente

Lo scrivente, in precedenti comunicazioni, ha già sottolineato quanto segue relativamente alla didattica a distanza.

Si rubrica quanto segue: “....Per ottemperare alle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, in relazione alla formazione a distanza, si è consigliato di utilizzare il **“registro elettronico”** in quanto docenti e famiglie accedono al servizio Cloud del registro elettronico nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e sono già in possesso delle credenziali di accesso.

Si rappresenta inoltre la necessità di sottolineare che, nel caso di utilizzo da parte dei docenti di applicazioni disponibili sul mercato anche fra quelle suggerite dal MIUR (per la realizzazione della didattica a distanza), il docente deve sempre registrare nell’applicazione del registro elettronico della scuola (*unico strumento ufficiale di comunicazione tra docenti ed alunni nel caso di specie*) l’inserimento del materiale inviato agli alunni al fine di poter rendicontare l’attività svolta.

Si ricorda altresì che il fornitore del registro elettronico è stato individuato come “Responsabile esterno del trattamento” attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto.....”

Con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 il garante Privacy ha realizzato un preciso intervento sulla didattica a distanza rilasciando le prime indicazioni in merito alla compliance della stessa al rispetto del trattamento dei dati personali.

Tra le indicazioni è rubricato quanto segue:

1. Base giuridica del trattamento dei dati personali

Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020).

Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei.

2. Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare

Spetta in primo luogo alle scuole e alle università- quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza (cfr. anche, ove applicabile, art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, infra: "Regolamento").

Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).

Varie piattaforme o servizi on line permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la valutazione dell'apprendimento e il dialogo in modo "social" tra docenti, studenti e famiglie. Alcune piattaforme offrono anche molteplici ulteriori servizi, non sempre specificamente rivolti alla didattica.

Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare è, dunque, opportuno includere, oltre all'adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).

La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

3. Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento). E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti.

Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a **piattaforme più complesse e "generaliste", che non erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).**

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l'altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al termine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Al fine di garantire la massima consapevolezza nell'utilizzo di strumenti tecnologici - delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione- sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.

4. Limitazione delle finalità del trattamento

Ancora, con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, si ricorda che esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore.

L'ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in volta, rispetto ai requisiti richiesti dal Regolamento quali, in particolare, i presupposti di liceità e i principi applicabili al trattamento dei dati personali (artt. 5 e ss.). Il trattamento ulteriore dei dati degli utenti, da parte dei gestori delle piattaforme, nella diversa veste di titolari del trattamento, dovrà naturalmente osservare, tra gli altri, gli obblighi di informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento.

E' peraltro inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione – da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento).

I dati personali dei minori, del resto, “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali” (cons. 38 del Regolamento). Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo di tali dati a fini di marketing o di profilazione e, in senso lato, la relativa raccolta nell'ambito della fornitura di servizi ai minori stessi (cons. 38 cit.).

5. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).

Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento.

Il MIUR per affrontare l'emergenza Coronavirus ha pubblicato due call per sostenere la didattica a distanza. Attraverso, le due call pubblicate, il MIUR ha invitato tutti i produttori di hardware (a titolo esemplificativo, PC, tablet, internet key) e di software che desiderano rendere disponibili a titolo gratuito i propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità.

Con la seconda call il MIUR ha richiesto alle aziende intenzionate a rilasciare piattaforme per la didattica a distanza di dichiarare i seguenti requisiti:

- tutte le piattaforme devono essere rese disponibili gratuitamente nell'uso e nel tutorial; la gratuità va intesa sia nella fase di adesione ed utilizzo dello strumento sia al termine di tale fase. Nessun onere, pertanto, potrà gravare sulle Istituzioni scolastiche e sull'Amministrazione;
- per le piattaforme di fruizione di contenuti didattici e assistenza alla community scolastica: sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, nonché divieto di utilizzo a fini commerciali e/o promozionali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori di mercato entrano in possesso per l'espletamento del servizio;
- per le piattaforme di collaborazione on line: qualifica di “cloud service provider della PA” inerente alla piattaforma offerta, ai sensi delle circolari Agid n. 2 e 3 del 9 aprile 2018.

Viste la Policy Privacy dei gestori dei registri elettronici in materia di trattamento dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Nel caso di scuole che utilizzano per la didattica a distanza le funzionalità rilasciate dal registro elettronico, la stessa software house è già individuata come responsabile esterno del trattamento, come si evince da specifico atto (Contratto, lettera d'incarico).



Le diverse versioni del registro elettronico (RE), utilizzate nella prima fase, hanno dato e danno la possibilità di interagire tra docenti e studenti/famiglie. Si consiglia vivamente di raccomandare l'utilizzo del RE per rendicontare l'attività che ogni singolo docente svolge con i propri alunni.

L'impiego del sistema di registro elettronico fino ad ora ci ha consentito di evitare l'accesso a piattaforme generaliste che spesso non essendo esclusive per la didattica, causano non poche problematiche di privacy.

Di recente, diverse software house fornitrici del software di registro elettronico hanno comunicato l'attivazione di servizi di gestione delle classi virtuali, anche in versione live, con l'ampliamento dei servizi di interazione.

Pertanto, si consiglia di utilizzare in via principale la piattaforma di registro elettronico che consente di realizzare videolezioni sfruttando anche le funzionalità ampliate del medesimo registro.

L'integrazione delle piattaforme di registro elettronico con queste nuove funzionalità, consente di fare videolezioni **in un canale di comunicazione chiuso e quindi non di fare diffusione di risorse in rete**. Il fornitore del registro elettronico tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento. Le eventuali ulteriori attività di didattica a distanza, talora fornite da alcuni registri elettronici, possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

Si consiglia altresì di autorizzare, solo in maniera residuale, servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza comunque ad accesso riservato.

Il tutto è in linea con quanto previsto dal provvedimento dell'autorità garante n. 64 del 26 marzo 2020 laddove viene rubricato quanto segue : ...*"Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti."*...

Di tener conto, nella scelta delle piattaforme di didattica a distanza, come strumento sostitutivo o aggiuntivo al registro elettronico, dei requisiti che lo stesso MIUR chiede alle aziende fornitrici di dette piattaforme:

- tutte le piattaforme devono essere rese disponibili gratuitamente nell'uso e nel tutorial; la gratuità va intesa sia nella fase di adesione ed utilizzo dello strumento sia al termine di tale fase. Nessun onere, pertanto, potrà gravare sulle Istituzioni scolastiche e sull'Amministrazione;
- per le piattaforme di fruizione di contenuti didattici e assistenza alla community scolastica: sicurezza, affidabilità, scalabilità e conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, nonché divieto di utilizzo a fini commerciali e/o promozionali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori di mercato entrano in possesso per l'espletamento del servizio;
- per le piattaforme di collaborazione on line: qualifica di "cloud service provider della PA" inerente alla piattaforma offerta, ai sensi delle circolari Agid n. 2 e 3 del 9 aprile 2018.

Il Garante Privacy nel provvedimento n. 64 del 26/03/2020 rubrica quanto segue art. 1.... *Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei....*

In merito a quanto sopra, si precisa che non è necessario richiedere il consenso alle videolezioni nel caso esclusivo di utilizzo del registro elettronico e/o di altre piattaforme scelte dall'autonomia scolastica purché ad accesso riservato e che consentano comunicazione in un circuito chiuso e protetto da apposite misure di sicurezza.

Laddove è possibile i fornitori delle piattaforme di DAD devono essere individuati Responsabili esterni del trattamento

È opportuno limitare la richiesta di consenso alle sole videolezioni di tipo one to one e non richiedere il consenso per le lezioni in cui è prevista la presenza della classe.

Il consenso va invece sempre chiesto nel caso di diffusione di immagini, audio e video lezioni relative a tutte le attività della scuola comprese quelle trattate durante la didattica a distanza (ad esempio pubblicazione sul sito internet della scuola, su pagine social, su un blog aperto a tutti, in tv etc).

Si sottolinea che il mancato rispetto della legge sulla riservatezza (da parte di ogni utente) nel trattamento della Didattica a distanza è perseguibile legalmente.

Qualora si ritiene di autorizzare sistemi di videolezioni è necessario che vengano rispettate nell'esecuzione delle stesse le seguenti regole minime di comportamento da parte di tutti gli utenti:

Netiquette per gli insegnanti

- Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio e/o il device fornito dall'Istituto tenendo un comportamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dei colleghi, sia dei propri allievi;
- La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta l'inquadratura del solo docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione;
- Il docente deve trovarsi in un ambiente "neutro" che non presenti segni distintivi o familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.);
- Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al docente;
- E' vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli allievi durante la didattica a distanza (salvo quanto diversamente concordato con acquisizione di esplicito consenso sia da parte dei docenti che degli alunni interessati).

Al di là della dimensione casalinga della didattica a distanza, essa è "fare scuola" e dunque ha bisogno di tutte quelle accortezze per renderla professionale.



Netiquette generali per tutti gli utenti

Si ricorda agli utenti che anche nell'ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento.

Gli utenti si impegnano pertanto:

- a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
- a comunicare immediatamente attraverso email all'Istituto l'impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;
- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es. Argo, Spaggiari, Axios, Nuvola, Google Suite for Education, WE School, Office 365, etc);
- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell'Istituto dell'account personale dello Studente e l'esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati;
- non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;
- non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
- non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
- non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;
- la condivisione dei documenti non deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;
- non violare la riservatezza degli altri utenti;
- utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della Scuola;
- non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti (docenti/alunni);
- non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza;
- usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

IL DPO

Montecorvino Rovella , 20 Aprile 2020

prof.  Sandro Falivene